



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Rif. Nota Avvocatura Regionale prot. n. 70359 TAR 61/16 del 10/03/2020.

RICORSO 387/2016 RGNR - TAR Abruzzo –L’Aquila proposto da COMUNE DI COLONNELLA c/ REGIONE ABRUZZO più altri. **Udienza di merito: 06.05.2020.**

**RELAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L’AVVOCATURA REGIONALE
E PER L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**

Per la Regione Abruzzo a conferma del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. **DPC 026/96 del 12/05/2016** della REGIONE ABRUZZO - Servizio Gestione Rifiuti nonché dei verbali della CdS. del 26/04/2016 e 12/05/2016; della **Determinazione n. DPC026/323**, con cui la STAM S.r.l. è stata autorizzata alla esecuzione di lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di fertilizzante organico denominato “ammendante compostato misto”; dei verbali della CdS. del 23 marzo 2017 e del 25 luglio 2017; della **Determina n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018** con cui è stata disposta l’integrazione della autorizzazione mediante il richiamo alle prescrizioni impartite nel giudizio del Comitato Regionale per la VIA del 17 maggio 2011; e di ogni altro atto e/o provvedimento connesso o comunque collegato.

Originariamente, con ricorso al TAR Abruzzo L’Aquila il Comune di Colonnella chiedeva, previa sospensiva dell’efficacia, l’annullamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DPC 026/96 del 12/05/2016 rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, alla STAM S.r.l., avente validità sino al 12/05/2026 nonché degli atti presupposti e conseguenti e, segnatamente, dei verbali della Conferenza dei Servizi del 26 aprile 2016 e 12 maggio 2016.

Le ragioni del ricorso sono brevemente le seguenti.

In punto di fatto, nella Zona industriale Valle Cupa nel Comune di Colonnella la STAM S.r.l. svolge, in un capannone, attività di produzione di fertilizzante mediante trattamento di rifiuti (organici) non pericolosi (c.d. compostaggio); la predetta installazione sarebbe fonte di esalazioni maleodoranti che si espanderebbero oltre il raggio di 1 chilometro dal sito, arrecando disagi alla popolazione locale e alle attività produttive limitrofe a causa della emissione. Disagi che troverebbero conferma in n°4 note informative della Polizia Municipale di Colonnella e in lettere e petizione di cittadini ed imprese.

In punto di diritto il provvedimento AIA sarebbe affetto dai seguenti vizi:

I) Violazione di legge (art. 14 della L. 241/1990 e dell’art. 29-quater del Dlgs 152/06 e DGR n° 4 del 12/01/2016.

la Regione Abruzzo, avrebbe rilasciato alla STAM un’AIA “provvisoria” senza una completa attività istruttoria, poiché non risulta prodotta dalla STAM la documentazione di cui alla DRG n.4 del 12/01/2016 e l’ARTA di Teramo non ha presenziato alle 2 Conferenze dei Servizi del 24/04/2016 e 12/05/2016;

II) Eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità manifesta, sviamento dell’interesse pubblico.

L'esigenza del privato, consistente nell'interesse di ottenere il rilascio dell'A.I.A. entro i termini di scadenza della autorizzazione in essere -pena la cancellazione dal registro delle imprese abilitate- avrebbe illegittimamente prevalso sull'interesse pubblico consistente nel rispetto delle norme del Dlgs 152/06 che richiederebbe a tal fine gli atti di assenso degli organi competenti;

III) Violazione della L.R. 45/2007, del Piano Regionale dei Rifiuti e del Piano Provinciale della Provincia di Teramo. Eccesso di potere per contrasto tra istruttoria e dispositivo.

A fronte dell'Allegato 11, L.R. 45/2007 a mente del quale "gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai nuclei abitati e dalle case sparse", nel Piano Provinciale di Teramo i criteri "escludenti" per il sito di localizzazione sono i seguenti:

- a) una distanza dai centri abitati inferiore a 500 m;
- b) una distanza dalle case sparse inferiore a 200 m;
- c) una distanza dalle "funzioni sensibili" di 200 m.

Vi sarebbe una differenza fattuale nella localizzazione dell'impianto, poiché nella Relazione Tecnica predisposta dalla STAM dette distanze sono date per rispettate, mentre in realtà entro i 200 m dal sito vi sarebbero 3 abitazioni ed un edificio non occupato. Inoltre, in un raggio di 500 m dal sito cadrebbe anche il limite di una zona che il PRG del Comune di Colonnella assegna a destinazione residenziale.

IV) Violazione dell'art. 29-quater del Dlgs 152/2016 e degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934; Incompetenza, eccesso di potere per contrasto con gli atti presupposti.

Il sindaco di Colonnella nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/05/2016 ha formalizzato il proprio parere "sanitario" negativo al rilascio dell'AIA alla STAM.

L'art. 29-quater, 6° comma, del D.lgs 152/2006 contiene un elenco di autorizzazioni il cui rilascio è sostituito dall'AIA ma esso non ricomprende l'autorizzazione sindacale per le industrie insalubri prevista dall'art. 216 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie: "Nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27/07/1934 n° 1265"). La Regione Abruzzo, pertanto, non avrebbe dovuto procedere al rilascio dell'AIA né avrebbe potuto entrare nel merito del provvedimento sindacale contestandone la conformità.

Veniva quindi richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato in quanto l'attività della STAM, nelle more del giudizio di merito, arrecherebbe un insopportabile turbamento e inciderebbe negativamente nella vita quotidiana sul benessere della collettività e sulla sfera esistenziale della popolazione di Colonnella, riducendo in modo intollerabile la qualità della vita dei suoi componenti ed inquinando l'atmosfera per un raggio di chilometri, senza possibilità di riparazione per equivalente;

Il ricorso veniva iscritto al n. **387/2016 R.G.**, le parti interessate si costituivano regolarmente in giudizio e alla camera di consiglio dell'8/03/2017 il ricorrente rinunciava alla sospensiva e si dichiarava disponibile a discutere l'istanza cautelare unitamente al merito;

La Regione Abruzzo espletava due Conferenze dei Servizi (23 marzo 2017 e del 25 luglio 2017) ed emanava due provvedimenti:

-Determinazione n. DPC026/323 del 21/12/2017 avente ad oggetto: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - **Riesame A.I.A. n. DPC 026/96 del 12/05/2016** – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità - Categoria identificata al punto 5.3 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.";

-Determinazione n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 avente ad oggetto "**Integrazione Provvedimento AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017** – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità" con la quale è stata disposta l'integrazione della predetta Autorizzazione mediante il richiamo alle prescrizioni impartite nel giudizio del Comitato Regionale per la VIA del 17 maggio 2011.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti al TAR Abruzzo - L'Aquila – il Comune di Colonnella ha proposto ulteriore impugnativa per:

- l'annullamento della predetta **D.D. n. DPC026/323 del 21.12.2017**, con la quale la STAM è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di fertilizzante organico denominato "ammendante compostato misto";

- nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti e, segnatamente:
 - i verbali della Conferenza dei Servizi del 23 marzo 2017 e del 25 luglio 2017;
 - la determina n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 con cui è stata disposta l'integrazione della autorizzazione mediante il richiamo alla prescrizioni impartite del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale del 17 maggio 2011.

per i seguenti motivi:

*“1)Violazione della L.R. 45/2007 del Piano regionale per i rifiuti e del Piano della Provincia di Teramo per i rifiuti. Eccesso di potere per contrasto tra l'istruttoria ed il dispositivo. Difetto di motivazione;
 2)Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per omessa valutazione degli esiti della attività istruttoria. Difetto di istruttoria e di motivazione;
 3)Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per omessa valutazione degli esiti della attività istruttoria e di motivazione;
 4)Violazione dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e degli art. 216 e 217 del R.D. 1265/1934. Incompetenza. Eccesso di potere per contrasto con gli atti presupposti.”*

- Anche contro i Motivi Aggiunti si schierava *ad opponendum* il terzo controinteressato;
- in data 6/11/2019 il ricorrente depositava istanza di prelievo con allegati;
- in data 18/12/2019 veniva avanzata istanza cautelare per la sospensiva degli atti impugnati;
- in data 31/12/2019 il TAR de L'Aquila, Sezione Prima, comunicava la fissazione della udienza di discussione del giudizio cautelare per Camera di Consiglio del giorno **15/01/2020**;
- in data 8/01/2020 il ricorrente depositava per via telematica verbale avente ad oggetto: *“sopralluoghi effettuati in vari giorni nei pressi della ditta STAM S.r.l. – Comunicazioni”* - n. prot. 9612 del 18/12/2019 a firma degli Ag. Luciani Simone e Ass. Viscioni Giammaria della Polizia Locale del Comune di Colonnella;
- in data 10/01/2020 la Segreteria del TAR de l'Aquila comunicava la fissazione dell'udienza di Merito del ricorso n° 387/2016 per il giorno **6/5/2020**.

Tanto premesso, in merito ai motivi aggiunti di cui al ricorso l'amministrazione regionale deduce quanto segue

Preliminarmente ci si riporta a tutto quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi depositati nell'interesse dell'Amministrazione regionale nell'ambito del ricorso principale considerato che i motivi aggiunti riguardano, di fatto, i medesimi aspetti già contestati in tale sede con la conseguenza che allo stato gli stessi non risultano accoglibili.

Ad ogni buon conto, ad integrazione della precedente memoria, in relazione ai predetti motivi aggiunti, in via preliminare, si eccepisce la **sopraggiunta carenza di interesse a ricorrere** per quanto afferisce ai Motivi Aggiunti (I° e II°).

Infatti, tanto la eccepita mancanza del parere dell'ARTA in sede istruttoria sull'AIA “provvisoria”, quanto la rilevata mancata produzione della documentazione di cui alla D.G.R. 4/2016 risultano ad oggi superati dall'iter procedimentale successivo, culminato nel rilascio dell'AIA definitiva.

Infatti, dopo il rilascio dell'AIA “provvisoria” e fatte proprie le risultanze delle C. di S. del 23/03/2017 e del 25/07/2017 regolarmente corredate e complete con i pareri ARTA, la Regione Abruzzo rilasciava alla STAM S.r.l. l'AIA definitiva avente validità decennale, giusta DD n. DPC026/323 del 21/12/2017, integrata con D.D. n. 026/7 del 12/01/2018.

Tuttavia il Comune di Colonnella ha impugnato i predetti ulteriori provvedimenti, ovvero:

1) Determinazione n. DPC026/323 del 21/12/2017 avente ad oggetto: *“D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Riesame A.I.A. n. DPC 026/96 del 12/05/2016 – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità - Categoria identificata al punto 5.3 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, **con la quale la Ditta STAM è stata autorizzata**

- *l'esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico da effettuare presso il sito di Colonnella per l'installazione IPPC esistente rientrante nella categoria identificata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la produzione di fertilizzante organico denominato "ammendante compostato misto", mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità già autorizzato con AIA n. DPC 026/96 del 12/05/2016, secondo il cronoprogramma presentato in sede di Conferenza dei servizi in data 25/07/2017;*
-nel rispetto degli elaborati progettuali elencati in premessa e trasmessi dalla Ditta STAM;
- *richiamare la seguente operazione gestionale: R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)". Alle prescrizioni meglio specificato nel provvedimento stesso in sostituzione del precedente provvedimento AIA n. DPC 026/96 del 12/05/2016.*

2) Determinazione n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 avente ad oggetto **"Integrazione Provvedimento AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017 – Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità"** con la quale si è disposta l'integrazione dell'Autorizzazione AIA n. DPC026/323 del 21/12/2017 per le motivazioni riportate nel provvedimento, **fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti**, ribadendo quanto non espressamente modificato e, nello specifico, di fare proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Nello specifico sono state impartite le seguenti ulteriori prescrizioni del **CCR/VIA:** "Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee.....nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri".

Il Servizio Gestione Rifiuti ha altresì prescritto:

- *Per quanto attiene alla "Gestione Arie Esauste" il SGR ritiene al momento di autorizzare il layout illustrato nell'Allegato 9, valutando sufficiente il numero di ricambi d'aria orari operanti all'interno delle varie aree dell'impianto, senza separazione fisica delle stesse. Ci si riserva di valutare, in sede di controllo da parte dell'Arta - Distretto provinciale di Teramo, se la situazione impiantistica autorizzata possa pregiudicare la funzionalità del sistema di aspirazione arie;*
- *Per quanto riguarda la prescrizione del CCR/VIA sopracitato si dispone che la STAM Srl invii i dati relativi al monitoraggio semestrale al SGR, all'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo - e alla Provincia di Teramo per gli opportuni controlli;*
- *Considerata la procedura in essere relativa ai superamenti delle CSC nelle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle comunicazioni della ASL n° 4 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. – Servizio D'Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, dell'Arta Abruzzo (Distretto provinciale di Teramo) e della STAM srl richiamate in premessa, il SGR si riserva l'adozione di eventuali provvedimenti al termine delle verifiche in corso.*

SULLA SOSPENSIVA

Per mero tuziorismo e solo per scrupolo difensivo, si deve eccepire che la produzione documentale effettuata dal ricorrente a sostegno della propria richiesta, consistente in un'istanza di prelievo, totalmente contraddetta da un punto di vista documentale, è ad ogni modo del tutto irrituale e utilizza argomenti tutt'al più suggestivi, privi di ogni fondamento giuridico e, soprattutto, di ogni riscontro probatorio degno del nome.

1) Istanza di Prelievo, allegati nn. 1, 4.

Con **nota prot. n. 4888 del 13/06/2019** il ricorrente segnalava all'ARTA Abruzzo e altri la presenza di esalazioni odorose cattive derivanti dallo spargimento, su un terreno sito in C.da Riomoro, di ammendante a sua volta asseritamente proveniente dalla STAM.

Senza dover nulla aggiungere alle considerazioni circa l'**assoluta genericità del contenuto della nota**, che si limita a riportare per iscritto un mero pensiero putativo circa l'inconveniente lamentato di *"puzza nauseabonda, definita da molti irrespirabile"*, è doveroso evidenziare che, ormai da tempo e sulla base delle vigenti autorizzazioni, la STAM non effettua più alcun conferimento di ammendante organico a ditte terze per l'impiego in agricoltura (in base all'autorizzazione provvisoria di cui godeva). La segnalazione della ricorrente, non a caso, è **priva di ogni riferimento documentale e prova** circa l'asserita provenienza e

caratteristiche quali-quantitative del materiale “incriminato” nonché circa il soggetto che avrebbe effettuato lo spandimento utilizzando, forse, ammendante STAM.

La mera supposizione di parte ricorrente (generica e non provata) di produzione di esalazioni maleodoranti da parte dell'impianto STAM, almeno per quel che concerne la causa -presunta da ricorrente- dello spandimento, viene meno ab origine in quanto **nello stabilimento di Valle Cupa la STAM, senza più ricorrere alla tecnica dello spandimento autorizzato lamentato, ha installato la linea di insacchettamento dell'ammendante organico prodotto, così pronto per essere commercializzato.**

2) Istanza di Prelievo, allegati nn. 2, 3 e 7.

In relazione agli allegati epigrafati, tutti relativi a note di lamentela provenienti da aziende, nessuna appare riferibile alla ditta Europlast: gli allegati riguardano, rispettivamente, le ditte Admiral (4/4/2019), Gabriele Lupi (2/4/2019) e della ditta BellTron (23/8/2019).

Ribadita l'evidente genericità anche delle note, è innegabile che in nessuno dei documenti allegati si possano rinvenire elementi attendibili in grado di provare l’**“esposto sui cattivi odori di derivazione industriale in C.da Vallecupa”** o quantomeno far ragionevolmente presumere che i cattivi odori lamentati siano di provenienza della STAM.

A margine ogni ulteriore valutazione circa anche la circostanza che nell'area vasta di Vallecupa, essendo area industriale, vi sono numerosi stabilimenti industriali, tutti parimenti e potenzialmente idonei ad arrecare disturbo.

3) Istanza cautelare del 18/12/2019.

Nell'istanza cautelare in oggetto si legge che “nelle ultime settimane si è prodotta a causa delle emissioni miasmatiche provenienti dallo stabilimento della STAM una condizione di grave inquinamento ambientale che sta pregiudicando la vita quotidiana della comunità di Colonnella e il normale andamento delle attività civili e produttive”.

Dal Comune ricorrente tuttavia, non è stato prodotto alcun elemento probatorio del presunto “*grave inquinamento ambientale della zona*”, dato questo peraltro attribuibile solo ad una definitiva e “grave” alterazione delle componenti biotiche dell'ambiente (acqua, aria, suolo) in una data area, non asseribile altrimenti che a mezzo di risultanze, assolutamente mancanti nel caso in esame, di complesse analisi e indagini tecnico-scientifiche dei competenti organi amministrativi e neppure di tecnici di parte incaricati.

Peraltro, asserire arbitrariamente la presenza di un “*grave inquinamento ambientale*” ad un'ipotesi che, anche laddove reale, denuncerebbe una singola violazione da parte della STAM, è evidentemente un'ulteriore affermazione inconferente.

In altre parole, ad esclusione di generiche invettive, non è stato prodotto dal Ricorrente alcun elemento probatorio presentabile al Servizio Regionale e agli organi competente idoneo a legittimare un seguito a quelle che allo stato non sono che mere lamentele, in quanto **non v'è traccia alcuna di:**

- **prova/elemento adeguatamente circostanziato**, a dimostrazione del presunto pregiudizio arrecato al “normale andamento delle attività civili e produttive” da parte della STAM;

- **verbale di sopralluogo**, eseguito da organi istituzionali esercitanti direttamente o su delega dell'A.G. funzioni di P.G.;

- **certificazione/attestazione** prodotta dalla parte, in grado di corroborare le lamentele su presunti fenomeni di emissioni moleste, né – tantomeno – sulla provenienza di questi dalla STAM piuttosto che da altri stabilimenti che operano all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale in questione;

- **certificazione sanitaria** attestante singoli fenomeni di disturbo né di danno alla salute riconducibili alla tipica lavorazione svolta dalla STAM, piuttosto che da altri stabilimenti che operano all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale in questione.

Preme inoltre segnalare che agli atti non risulta che il Comune ricorrente abbia mai provveduto a classificare il sito produttivo come “Industria Insalubre” o quantomeno a vietarne l'attività produttiva della STAM. Di contro, invece, con Ordinanza N° 46/2019 ha provveduto illo tempore a regolamentare lo spandimento dell'ammendante ad opera della STAM, lungi pertanto dal vietarne l'attività.

4) Nota della Polizia Locale prot.n. 9612 del 19/12/2019 depositata l'8/01/2020.

Nella nota in questione vengono richiamati 4 recenti sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale in data 12/12/2019, ore 7,45; in data 16/12/2019 ore 7,30; in data 17/12/2019 ore 7,40 ed in data 18/12/2019 ore 7,50; tutti sopralluoghi sono stati condotti all'esterno del perimetro aziendale e, ad ogni buon conto le risultanze emerse, nella loro essenzialità confermano la regolarità delle condotte della STAM.

In particolare, nel 1° sopralluogo il “materiale” del cumulo definito “ostruente” uno dei varchi non è visibilmente costituito nè da fanghi in arrivo nè dall’ammendante, ma da **materiale inerte (*segatura et similia, evidentemente utilizzato in fase di processo anaerobico per la stabilizzazione del compost prodotto*) secondo una tecnica non solo consentita dalle norme, ma segnatamente suggerita dalle cd. **best practice**, in quanto l’aggiunta di composti organici secchi (legno, segatura, paglia, ecc..) favorisce i processi di stabilizzazione del materiale** (poichè i fanghi organici di provenienza dei depuratori civili che affluiscono alla STAM e che questa è autorizzata a trattare hanno una componente fortemente umida).

Nulla di significativo veniva segnalato all’esito del 2° sopralluogo.

Quanto al 3° sopralluogo il “varco aperto” sul lato stradale corrisponde esattamente all’area in cui viene effettuato l’insacchettamento del prodotto e non ad un punto di emissione ovvero al capannone in cui viene effettuata la produzione e la stabilizzazione dell’ammendante.

Quanto al 4° sopralluogo i verbalizzanti davano atto nella nota che “durante la permanenza sul sito per le operazioni di rito venivano percepite esalazioni maleodoranti nei pressi dell’entrata del fabbricato della ditta stessa”.

Premesso, che la percezione nell’uomo medio di cattivo odore nei pressi di un’azienda che tratta fanghi da depurazione appare alquanto normale, tuttavia tutte le analisi e le campagne di monitoraggio con il “**naso elettronico**” finora condotte, finanche presso le case più prossime all’impianto e le verifiche degli organi di controllo, hanno dato **esito negativo**.

Pertanto, proprio al fine di monitorare e tenere sotto controllo le esalazioni la Ditta stessa ha provveduto a fare investimenti per migliorie al proprio ciclo produttivo, alcune volontarie (vedi la introduzione del “naso elettronico”), altre in ottemperanza alle disposizioni vigenti o prescritte dall’ARTA Abruzzo quali condizioni per il rilascio della AIA definitiva. Infatti, **nonostante la problematicità intrinseca del materiale trattato, la Ditta, anche in ottemperanza alle prescrizioni in autorizzazione, fa costantemente ricorso a tutte le migliori pratiche volte alla minimizzazione degli impatti negativi.**

NEL MERITO

In generale, poi, in punto di diritto, per quanto concerne la violazione della l.r. n. 45/2007 s.m.i. e del piano rifiuti vigente di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2028, si ribadisce che l’installazione in esame e’ un’installazione esistente”, ai sensi dell’art. 5, comma i-quinquies) del d.lgs n. 152/06 e s.m.i.

La Ditta STAM S.r.L. infatti era iscritta al Registro Provinciale delle Imprese di Teramo al n. 260/TE del 12/05/2011 con scadenza 12/05/2016 alla medesima attività oggetto di AIA ed era già in possesso tutte le autorizzazioni ambientali e i pareri compreso quello del Comune di Colonnella, necessarie per l’esercizio dell’attività in esame che non ha subito modifiche e/o variazioni. La Regione Abruzzo, dunque, con Determinazione del 16/05/2016, rilasciava l’AIA “provvisoria”, solo al fine di consentire alla Ditta la prosecuzione dell’attività in attesa del provvedimento definitivo e concedendo termine per produrre la documentazione in formato elettronico ai sensi della sopravvenuta DGR n. 4 del 12.01.2016, impedendone la cancellazione dall’Albo delle ditte esercenti l’attività di gestione dei rifiuti. La Regione, pertanto, con **Determinazione n. DPC026/323 del 21/12/2017**, successivamente integrata con **Determinazione n. 026/7 del 12/01/2018**, rilasciava l’AIA definitiva con validità di 10 anni.

Si tenga presente, inoltre, che proprio il Comune di Colonnella odierno ricorrente aveva a tempo debito provveduto a rilasciare il certificato di compatibilità urbanistico-edilizio, riconfermandone i contenuti anche nel corso del successivo iter istruttorio svolto dal competente Dirigente del Settore Urbanistica del Comune. Ragione questa, per la quale proprio in seno alla CdS del 11/05/2016, quest’ultimo rilasciava **parere favorevole circa l’aspetto urbanistico ai sensi del D.P.R. n° 380/2011**. In tal senso, peraltro, è opportuno anticipare che per quanto concerne gli aspetti urbanistici, gli impianti in esame devono essere realizzati obbligatoriamente in aree industriali. Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale ovvero le aree in cui già si svolgono attività di smaltimento rifiuti, come nel caso in esame che è impianto pre-esistente e per le ragioni appresso meglio chiarite anche in relazione ai criteri localizzativi.

Orbene, per quanto concerne i criteri localizzativi premesso che stando agli atti, all’istruttoria prodromica al rilascio tanto della prima AIA, che dell’AIA “provvisoria” ed, infine, dell’AIA definitiva, risulta che nel raggio di 200 m. dalla STAM insistono solo 4 abitazioni abbandonate da molti anni, come si evince anche

dalla documentazione fotografica e dalla aerofotogrammetria già in atti, è evidente come non ci sia alcun sito “sensibile”.

A tal fine, si rammenta altresì che per l’ubicazione degli impianti di trattamento di rifiuti nella normativa regionale vigente (L.R. 45/2007 e s.m.i.; PRGR di cui alla DCR n. 110/8/2018) si prevede la localizzazione degli stessi in zona industriale anche in considerazione del fatto che il D.lgs. n. 152/06 s.m.i. stabilisce, in tema di localizzazione, che: **“la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero va privilegiata nelle aree industriali, ad esclusione delle discariche”**. In merito ai criteri localizzativi si richiama in particolare l’Allegato “Relazione di Piano” al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018 paragrafo 18 **“Criteri di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti”**.

Dunque, la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, costituisce ancora oggi come era previsto con l’ex PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., **fattore preferenziale prevalente** e, ferma restando l’imprescindibile osservanza dei criteri di sicurezza intrinseca di cui alla DGR n. 400/04 e s.m.i., fatti salvi i vincoli direttamente posti da altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti sono considerati penalizzanti e vengono valutati in sede autorizzativa.

La questione dei vincoli ambientali penalizzanti ed escludenti, peraltro, è stata valutata dal Comitato VIA della Regione Abruzzo proprio con uno specifico approfondimento circa gli aspetti riguardanti i criteri localizzativi, la distanza da funzioni sensibili, case sparse, corsi d’acqua etc. Elementi, questi ultimi, che sono, perciò, tutti già oggetto di completa valutazione tecnico-amministrativa **in seno alla procedura di valutazione di impatto ambientale V.I.A. che, come noto, investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali dell’impianto, al cui esito è stato rilasciato il giudizio favorevole n. 1727 del 17/05/2011**. All’uopo si rammenta che in tale sede è stato valutato il rispetto delle normative vigenti (nazionali, regionali) e del Piano Provinciale dei Rifiuti che classifica l’area idonea all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. In tal senso, per quanto concerne il Piano Provinciale dei rifiuti si ribadisce che lo stesso individua l’area su cui opera la STAM come **“area potenzialmente idonea non interessata da criteri escludenti o penalizzanti per localizzazione di nuovi impianti di compostaggio /CDR e selezione/stabilizzazione – Tavola 2-I (area bianca)”**. Inoltre il sito si trova in Zona industriale individuato dal Piano Provinciale dei Rifiuti come zona idonea, e tutti vincoli ambientali sia penalizzanti che escludenti sono stati dettagliatamente esaminati dal Comitato VIA che ha rilasciato parere favorevole. Nella Zona Industriale in cui opera l’installazione in esame e nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Esecutivo vigente non sussiste alcun divieto per industrie insalubri in genere e, quindi, neanche per impianti di trattamento e recupero di rifiuti.

Il Comitato VIA, pertanto, previa analisi dettagliata di tutti i vincoli ambientali penalizzanti ed escludenti, ha rilasciato parere favorevole n. 1727 del 17/05/2011 ai sensi della normativa vigente. Lo stesso Comune di Colonnella all’epoca dei fatti ha rilasciato parere favorevole riguardo:

- **all’agibilità dell’immobile per l’attività specifica di produzione di ammendanti compostati;**
- **alla verifica di compatibilità idraulica del sito industriale;**
- **alla compatibilità agli strumenti urbanistici.**

Peraltro si torna a rammentare che laddove nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità degli atti tutta la documentazione è stata pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune e presso il Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo, nessuno ha sollevato eccezioni di sorta sulla localizzazione territoriale dell’insediamento produttivo, compreso il Comune di Colonnella.

Inoltre il Comitato VIA della Regione Abruzzo nel predetto parere n. 1727 del 17/05/2011 prevedeva la seguente prescrizione: “Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri”. La STAM ha regolarmente ottemperato a quanto ivi prescritto inoltrando dal 2013 agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due piezometri predisposti nel sito industriale, tese alla valutazione dello stato di qualità dell’acquifero presente nel sottosuolo. L’ARTA Distretto Provinciale di Teramo, con nota prot. 5547 del 06-09-2016, preso atto delle risultanze delle analisi effettuate dalla STAM, ha segnalato che la contaminazione era preesistente all’inizio

dell'attività della STAM. L'area inoltre è interessata da diversi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati i superamenti delle CSC nelle acque sotterranee.

Quanto invece al parere negativo espresso in CdS del 11/05/2016 dallo stesso Comune circa la conformità igienico-sanitaria ai sensi degli artt. 216-217 del R.D. 1265 del 27/07/1934, il dissenso del Comune così reso in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 29 – quater D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. non poteva essere preso in considerazione, in quanto privo di alcun supporto probatorio o fondata ragione ovvero di idonea motivazione, nonché privo di ogni, ancorché minima, prescrizione sindacale che potesse connotarlo legittimamente come dissenso propositivo.

Ne discende che, lungi dal poter tenere in debita valutazione un dissenso propositivo, si resta in presenza di un semplice diniego di parere igienico-sanitario privo di misurazioni strumentali olfattometriche oggettive, nonché di riscontri tossicologici sulla popolazione circostante delle eventuali emissioni odorigene emesse dalla Ditta STAM. Stando così le cose, non può non darsi atto che le motivazioni fondanti il diniego:

- non contengono alcuna contestazione circa la violazione dei limiti di emissione previste in autorizzazione;
- non sono supportate da misurazioni strumentali ed elementi oggettivi;
- non dimostrano la eventuale sussistenza di un danno alla salute.

Alla luce delle predette considerazioni deve concludersi che i residui organici della Ditta STAM sono sempre risultati in linea con gli esiti delle analisi relative ai piezometri ubicati nelle aziende limitrofe e che i parametri oggetto di superamento non sono rapportabili con l'attività del ciclo produttivo svolto dalla Ditta, ragione per la quale l'attività è stata autorizzata e viene costantemente svolta nel rispetto delle prescrizioni e dei monitoraggi effettuati dalle competenti autorità preposte. Peraltro, si deve segnalare anche che la ditta STAM, dal canto suo, anche nel rispetto delle prescrizioni ulteriormente integrate nel corso dell'iter, si è impegnata ad attuare misure di miglioramento tecnologico, secondo le tempistiche previste in cronoprogramma, misure in particolare volte proprio a sostituire le tubazioni di aspirazione delle aree esauste, installazione impianto di trattamento di acque di prima pioggia, realizzazione impianto di depurazione biologico e fanghi attivi delle acque reflue prodotte, oltre che installazione di impianto di essiccazione delle matrici fangose in entrata. Perciò, la procedura in esame, si ribadisce nuovamente, ha dato luogo al rilascio di un giudizio favorevole di Verifica di Assoggettività Ambientale con prescrizioni e il procedimento di AIA si è concluso con l'Autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività.

Occorre considerare, infine, che la STAM svolge un rilevante e, per certi versi, insostituibile servizio pubblico in quanto riceve ed è autorizzata a trattare fino a **21.000 t/a** di fanghi provenienti esclusivamente dalla depurazione civile su conferimento del Consorzio Pubblico o di Comuni e che la richiesta sospensione dell'attività di trattamento creerebbe, in assenza di valide alternative al momento assenti, una estrema difficoltà per molti enti locali della Regione.

Si conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso e della sospensiva perché infondato in fatto ed in diritto.

L'ESTENSORE
(Dott. Roberta Ranieri)
f.to elettronicamente

UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE
(Marco Famoso)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Gerardini)
f.to digitalmente